

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso**D. Lgs. 196-2003
Illecito trattamento di dati personali****Cassazione Penale, n. 33964 del 27.04.2023-02.08.2023, Sez. III****D. Lgs. 196-2003 Illecito trattamento di dati personali****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, **in tema di reato di Illecito trattamento di dati personali, ex D. Lgs. 196-2003, se è vero che il termine single, di per sé, non possiede alcuna valenza negativa, è anche vero che la sua accezione può assumere un significato particolare** - non accettato dalle interessate - **se contenuto in un elenco realizzato inserendovi solo donne accomunate dallo stesso status, realizzato a loro insaputa e venduto online** - al costo di un drink - **al solo fine di rendere nota a chiunque l'assenza di legami sentimentali** (confermata la condanna per l'imputato accusato di trattamento illecito dei dati personali per aver recuperato da Facebook i dati di oltre mille donne single, raggruppandoli in un e-book venduto poi in una trentina di copie).

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALTIERO	Donatella	-	Presidente	-
Dott. CERRONI	Claudio	-	Consigliere	-
Dott. SCARCELLA	Alessio	-	Consigliere	-
Dott. MENGONI	Enrico	-	Consigliere	-
Dott. MACRI'	Ubalda	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.N.A., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 16/6/2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. Marisa Maraffino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Stefano Pelizzari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO

1. Con sentenza del 16/6/2022, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 24/5/2022 dal Tribunale di Lecco, con la quale M.N.A. era stato giudicato colpevole dei delitti di trattamento illecito dei dati personali, diffamazione aggravata e sostituzione di persona.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- erronea applicazione dell'art. 167, comma 2, D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna per il capo A) senza considerare che il reato non sarebbe stato integrato: il ricorrente, infatti, si sarebbe limitato ad utilizzare una funzionalità del social network Facebook per mettere insieme dati (in particolare, lo stato di single di varie donne) che le utenti avrebbero autonomamente pubblicato sullo stesso sito, senza apporre alcuna restrizione. Il M., dunque, avrebbe usato questi dati per una finalità compatibile con quella per cui le utenti Facebook avevano prestato il consenso, sin dall'inizio, sulla medesima

piattaforma: gli stessi dati, peraltro, sarebbero stati accessibili a chiunque, anche non iscritto allo stesso social network, mediante una semplice ricerca di nome e cognome su qualunque motore internet. In altri termini, l'aver prestato il consenso all'utilizzo di questi dati su Facebook, con modalità aperte e senza restrizioni, li avrebbe resi disponibili a chiunque avesse avuto a disposizione una connessione;

- la stessa censura è poi mossa con riguardo all'assenza di un documento (motivi nn. 3-4). La sentenza sarebbe errata anche laddove riterrebbe che le persone offese avrebbero subito un effettivo pregiudizio; la qualifica di single, invece, non conterrebbe in sé alcuna accezione negativa, così come lo slogan con cui la pubblicazione dell'elenco era stata accompagnata. Quanto invece ad ogni eventuale, diversa ed altrui interpretazione, questa non potrebbe essere imputata al ricorrente;

- erronea applicazione dell'art. 167 citato, con riferimento alla qualificazione soggettiva dell'agente. Premesso che il reato di cui al capo A) costituirebbe una fattispecie propria, riferibile al solo titolare del trattamento dei dati personali, lo stesso non potrebbe essere addebitato al ricorrente, che non avrebbe tale qualifica;

- erronea applicazione dell'art. 494 c.p. La sentenza avrebbe riconosciuto il reato di sostituzione di persona pur in difetto di un elemento costitutivo, quale l'induzione in errore: i certificati di residenza richiesti a nome dell'Avv. Alessandro Barbaro, infatti, sarebbero stati comunque rilasciati, anche in assenza di questa indicazione;

- la contraddittorietà della motivazione, infine, viene contestata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le parti hanno depositato memorie.

DIRITTO

3. Il ricorso - che reitera le stesse censure mosse con il gravame - risulta infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, al delitto di cui al capo A), oggetto dei primi tre motivi, la Corte ritiene che la sentenza di appello - così come quella di primo grado - sia sostenuta da una motivazione del tutto solida, congrua e non manifestamente illogica, così da meritare piena conferma la pronuncia di condanna.

4.1. I Giudici di merito hanno innanzitutto richiamato la condotta posta in essere dal ricorrente, del tutto pacifica, ossia la realizzazione e messa in vendita su un sito di ebook di un "elenco" di 1.218 donne, tutte qualificate sul social network Facebook come single e come residenti a (Omissis). Questo elenco contenente nome, cognome, comune di residenza, immagine e "status" sentimentale - era stato creato attraverso una funzionalità della stessa piattaforma, che consentiva di effettuare una ricerca tra gli iscritti, utilizzando determinati "filtri". Questo elenco, poi venduto in una trentina di copie, conteneva anche un link per ciascuna delle donne indicate, e raffigurate con

fotografia, con il quale si rimandava direttamente al profilo Facebook di riferimento.

4.1. Muovendo da ciò, la Corte di appello ha innanzitutto evidenziato la natura certamente personale dei dati richiamati; in linea, dunque, con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati, secondo cui (art. 4, n. 1) per dato personale si intende "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che viene individuata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

4.2. Di seguito, la Corte di merito ha negato fondamento alla tesi della difesa, qui ribadita, secondo cui sarebbero state le stesse donne coinvolte a consentire

preventivamente l'estrazione dei dati in esame, per il sol fatto di averli loro stesse inseriti sul social network senza limitazioni di accesso e, dunque, rendendoli visibili a chiunque, compreso il ricorrente.

4.2.1. In particolare, e con argomento del tutto privo di vizi, la sentenza ha evidenziato che il ricorrente non si era limitato a ricercare sulla piattaforma i riferimenti di donne single residenti a (Omissis), ma, all'insaputa di queste, li aveva estrapolati, catalogati e - fotografie alla mano - ne aveva fatto un elenco, messo in vendita online. Risultava evidente, dunque, l'indebito trattamento dei dati personali: se era vero, infatti, che tutte le persone offese avevano spontaneamente fornito proprio quei dati, in fase di iscrizione al social network o in un momento successivo, era altresì vero che ciò era avvenuto esclusivamente - ed esplicitamente - con riguardo alla funzione tipica della piattaforma, motivo della stessa iscrizione, quale la creazione di una comunità (community) di amici, conosciuti o da conoscere, con i quali discutere e condividere pensieri su qualunque argomento. Solo questa finalità, quindi, era stata espressamente accettata da tutte le persone offese, e solo per lo stesso scopo queste avevano fornito i propri dati personali. Nessuna delle donne coinvolte, per contro, aveva mai prestato il consenso - da intendersi libero, specifico, informato ed inequivocabile (art. 4, n. 11, Regolamento citato) - per un uso diverso degli stessi dati, men che meno da parte di un soggetto sconosciuto; il quale, dunque, non si era limitato ad una gestione degli stessi omologa a quella compiuta in automatico dal sistema, con mera e meccanica trasposizione in un file PDF, come affermato nel ricorso, ma si era reso responsabile di un trattamento palesemente illecito di dati personali altrui.

4.3. Al riguardo, peraltro, non poteva avere rilievo il fatto che i relativi profili fossero "pubblici" e non "schermati" a terzi da limitazioni di accesso, come evidenziato ancora dal M., in quanto i dati personali erano stati comunque inseriti dalle interessate nell'unica ottica che le aveva indotte ad iscriversi al social network, senza

poter essere utilizzati - arbitrariamente - per finalità e scopi differenti. In altri termini - hanno ben affermato i Giudici del merito - la pubblicazione di un dato personale sul proprio profilo social non può ritenersi equivalente ad un'indiscriminata autorizzazione a fare, di quello stesso dato, un qualunque uso, da parte di chicchessia, al di fuori di ogni consenso dell'interessato.

4.4. La Corte di appello, di seguito, ha ampiamente motivato anche con riguardo al profilo soggettivo del reato. In particolare, è stato evidenziato che l'imputato di certo sapeva che le persone indicate nell'elenco non avevano mai prestato alcun consenso all'utilizzo dei propri dati personali per finalità commerciali, peraltro riferibili al solo ricorrente; queste finalità, peraltro, erano risultate subito evidenti, ed ammesse dallo stesso M., il quale aveva anche reclamizzato l'offerta con una frase - "Al costo di un drink Quanto tempo impiegheresti per cercarle tutte?" - che esprimeva appieno il fine economico dell'iniziativa, realizzata - si ribadisce prescindendo da qualunque consenso delle interessate.

4.5. Infine con riguardo al delitto di cui al capo A), non può essere accolto neppure il quarto motivo, che, individuando il soggetto attivo del reato nel solo titolare del trattamento dei dati, esclude che il M. potesse essere qualificato tale. Affrontando questo motivo di censura, infatti, la Corte di appello ha correttamente evidenziato che il reato in esame, in realtà, non si configura come fattispecie propria, ma comune, potendo essere commesso da "chiunque"; la norma, infatti, intende garantire una protezione che prescinda dalla qualifica dell'agente, sul presupposto che la tutela dei dati personali - oggi straordinariamente a rischio, con l'uso "universale" dei social network - ha ormai raggiunto rango costituzionale nell'ambito dei diritti della personalità individuale.

La sentenza, pertanto, deve essere confermata quanto al reato di cui al capo A), perché priva di vizi.

5. Con riferimento, poi, al pregiudizio patito dalle persone offese, e dunque anche in relazione al capo B), il ricorso tende ad escluderlo sul presupposto che la condizione di single, pubblicizzata nell'elenco con riguardo a tutte le donne, non conterrebbe alcuna connotazione negativa né equivoca, specie quando come nella vicenda in esame - non accompagnata da alcuna dichiarazione di disponibilità ad eventuali incontri, da parte delle stesse.

5.1 Ebbene, questa tesi è stata superata dalla Corte d'appello ancora con una motivazione priva di vizi. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che se è vero che il termine "single", di per sé, non possiede alcuna valenza negativa, è anche vero che la sua accezione può assumere un significato particolare - non accettato dalle interessate - se contenuto in un elenco realizzato inserendovi solo donne accomunate dallo stesso "status", realizzato a loro insaputa e venduto online - "al costo di un drink" - al solo fine di rendere nota a chiunque l'assenza di legami sentimentali. Proprio un tale effetto, peraltro, era stato descritto da alcune delle persone offese, che, a seguito della pubblicazione dell'ebook, si erano viste contattare da uomini sconosciuti, con l'esplicita finalità di incontrarsi a scopo sentimentale o sessuale; un effetto che, ad ogni evidenza, il ricorrente aveva di certo previsto, mettendo in vendita un elenco il cui unico scopo era quello di far conoscere a chiunque quante e quali donne residenti a (Omissis) si fossero dichiarate single sulla piattaforma Facebook. Una condotta - si ribadisce - tenuta senza alcun coinvolgimento delle persone offese, mai interpellate, e dunque senza sapere se le stesse fossero interessate o meno ad incontri con sconosciuti (perché - come indicato nella prima sentenza e riferito da una di loro - essere single "non significa essere a disposizione di chiunque"); dal che, la prova evidente della consapevolezza della condotta illecita, e dunque del dolo di reato, consistito proprio nell'utilizzare il dato personale altrui a propri fini commerciali, in difetto di qualunque consenso ed al di fuori della stessa piattaforma Facebook. Ancora al riguardo, infine, la sentenza ha sottolineato

che, significativamente, tutte le persone offese avevano accusato un malessere, sotto forma di umiliazione, di sconcerto e di frustrazione, una volta appreso di essere state inserite nella pubblicazione in oggetto.

5.3. Gli stessi elementi, peraltro, sono stati valorizzati in sentenza anche con riguardo al profilo soggettivo del delitto di diffamazione. La Corte di appello, in particolare, ha sottolineato che "la creazione di un catalogo, contenente l'elencazione minuziosa e sistematica di donne, con l'esplicita intenzione di rendere nota l'appartenenza al territorio di (Omissis) e agevolarne così l'individuazione perché single, ma prima ancora perché donne, tutte reperibili "al prezzo di un drink", comporta una consapevole denigrazione del soggetto". Da ciò, l'inevitabile compromissione della dignità della vittima, coinvolta in un sistema di catalogazione ed etichettatura, al fine di essere individuato e scelto da un pubblico di fruitori.

6. Il ricorso, di seguito, risulta infondato anche con riguardo al quinto motivo, relativo al delitto di sostituzione di persona: non può essere accolta, infatti, la tesi - già proposta in sede di gravame - secondo la quale difetterebbe un elemento costitutivo della fattispecie, quale l'induzione in errore del soggetto passivo (qui i dipendenti comunali che avevano rilasciato i certificati di residenza).

6.1. Pronunciandosi sulla stessa doglianza, infatti, la sentenza ha evidenziato che era stato lo stesso imputato, in sede di esame, a spiegare le ragioni della propria condotta, individuata nella necessità di proporsi come figura professionale, per conseguire più agevolmente le certificazioni richieste a vari enti. I pubblici ufficiali di volta in volta interessati, dunque, erano stati certamente indotti in errore, confidando sulla provenienza dell'istanza da parte di un soggetto qualificato (l'Avv. Alessandro Barbaro), come tale abilitato ad operare in tal modo. La sentenza ha poi precisato che queste richieste non avevano incontrato particolari ostacoli, proprio perché apparentemente provenienti da soggetto in

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

possesso di specifica qualifica professionale; d'altronde, se il ricorrente avesse davvero pensato che il rilascio dei certificati di residenza non è soggetto ad alcun requisito soggettivo del richiedente, come si legge nel ricorso, non si comprenderebbe perché lo stesso avesse utilizzato un'altrui identità - quella di un legale - e non la propria. L'induzione in errore, dunque, è stata adeguatamente riscontrata, e le stesse parole usate dal Marongelii ne riscontrano l'effettiva consapevolezza, come affermato dalla Corte di appello con argomento non manifestamente illogico.

7. Infine, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il diniego risulta motivato ancora in modo congruo e non censurabile. La sentenza impugnata, in particolare, ha sottolineato che il ricorrente non aveva manifestato alcuna forma di autocritica per le proprie condotte, ne

intraprese quando iniziative di carattere riparatorio. Quanto poi al comportamento processuale, non può essere certo valorizzata in questa sede la sostanziale ammissione delle condotte di cui ai capi di imputazione, come si legge nel ricorso, sia perché argomento di puro merito, sia perché, comunque, la stessa ammissione aveva avuto ad oggetto la sola - e pacifica - materialità delle azioni realizzate, non anche la loro valenza penale, che invece il ricorrente aveva sempre contestato.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Segue la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili C.B., + Altri Omessi, liquidate in complessivi 5.400,00 Euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi 5.400,00 Euro, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2023